



COMUNE DI LANZADA
PROVINCIA DI SONDRIO

***BANDO A SOSTEGNO DELLE DELLE IMPRESE NEL COMUNE DI
LANZADA***

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

PREMESSA

Si rende noto che l'Amministrazione del Comune di Lanzada, in accordo con Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio – d'ora in avanti Unione Commercianti - (Associazione senza scopo di lucro), ha avviato la procedura di selezione per l'assegnazione di un contributo economico ai soggetti che avviano un'attività di impresa secondo quanto stabilito dal presente avviso.

L'iniziativa è attivata con l'obiettivo di restituire alle aree urbane la capacità attrattiva perduta a causa della diffusione dei centri commerciali extraurbani e valorizzare il tessuto degli esercizi commerciali di vicinato, dei pubblici esercizi, delle attività ricettive e di ristorazione, attività agricole attività artigianali e studi professionali in quanto elemento qualificante dei processi di mantenimento e trasformazione urbana, nonché risorsa insostituibile per garantire un'offerta varia, prossima e di qualità.

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente documento esplicita i criteri e le modalità con cui verrà erogato il contributo che l'Amministrazione del Comune di Lanzada ha previsto, in accordo con l'Unione Commercianti, in favore dei soggetti esercenti le attività di cui al successivo articolo 2 che procedono alla apertura di attività commerciali e turistico-ricettive con superficie di vendita fino a 250 mq (di cui al D. lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera D).

Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Potranno richiedere le agevolazioni:

- micro o piccole imprese, comunque costituite, che successivamente al 01 gennaio 2020 hanno avviato una nuova attività, o hanno aperto una nuova unità locale, con sede operativa nel territorio del Comune di Lanzada;
- gli “aspiranti imprenditori”, ossia persone fisiche che, nel termine perentorio di 60 giorni, a partire dalla data di comunicazione di ammissione al contributo, pena la decadenza del medesimo, provvedano ad iscrivere ed attivare una micro o piccola impresa nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Sondrio con sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Lanzada;
- i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere;

2. Per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese dovranno garantire l’apertura dell’attività per almeno 6 mesi l’anno.

3. Sono esclusi dall’agevolazione:

- esercizi c.d. “compro oro” o attività similari;
- attività di massaggi non disciplinata dalla Legge n.1/90;
- money transfer, phone center, sale giochi, V.T.L. e sale scommesse nonché esercizi che detengono al loro interno apparecchi che consentono il gioco lecito con vincita in denaro;
- commercio di armi da fuoco, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sexy shop);
- articoli monoprezzo;
- attività di vendita svolte unicamente con distributori automatici.

Sono altresì escluse tutte le attività non consentite dagli strumenti urbanistici e dalle altre normative vigenti.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente documento:

- le riaperture di attività da parte di nuove imprese la cui composizione societaria sia in tutto o in parte uguale a quella di imprese che operavano nei medesimi locali e cessate successivamente la data di approvazione del presente bando;
- le riaperture seguite a cessione, da parte di persona fisica o gruppi societari direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi;
- i trasferimenti di sede e le aperture da parte di soggetti che abbiano cessato nei tre mesi precedenti la medesima attività esercitata in altri locali del territorio comunale.

Articolo 3 - SOSTEGNO ECONOMICO

1. Il Comune di Lanzada riconosce alle aziende di cui all'articolo 2 un contributo economico parametrato alla superficie dell'attività a destinazione commerciale; il contributo è riconosciuto per i primi trentasei mesi di attività. Per l'esercizio 2020 i fondi stanziati ammontano ad € 25.000,00 e verranno utilizzati per riconoscere un contributo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) annuali per superfici fino a mq 150 ed a € 6.000,00 (seimila/00) annuali per superfici superiori a 150 mq; il contributo verrà riconosciuto in ragione d'anno e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Per gli esercizi successivi, con apposita deliberazione della Giunta Comunale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, saranno stanziati le risorse necessarie e potranno essere ridefiniti i criteri di calcolo del contributo.
2. L'azienda assegnataria dell'agevolazione avrà diritto a ricevere il contributo nell'esercizio in corso e nei tre successivi sino al compimento del 36° mese di attività; negli esercizi successivi al primo l'ammontare dell'agevolazione potrà subire variazioni in funzione di eventuali modifiche dei criteri di calcolo. Il diritto a ricevere il contributo cesserà qualora non verranno rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 7.
3. Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di partecipazione; ciascuna domanda dovrà essere relativa ad una sola attività.
4. Per i soggetti beneficiari, il contributo costituirà imponibile ai sensi delle norme tributarie vigenti.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it secondo le modalità di anno in anno definite dall'Amministrazione Comunale; per l'esercizio 2020 le richieste potranno essere presentate a partire dal 1° settembre 2020 e fino all'esaurimento delle risorse stanziati.
2. Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando lo specifico Modulo di richiesta che verrà pubblicato sul sito del Comune; la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla seguente documentazione:
 - documento di identità del titolare/legale rappresentante;
 - visura camerale aggiornata dell'attività;
 - copia contratto di affitto dei locali sede dell'attività;
 - visura catastale dell'unità immobiliare sede dell'attività.

Le domande di contributo potranno essere sottoscritte in originale dal Legale Rappresentante

dell'impresa o tramite firma digitale.

3. Il Comune di Lanzada è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Articolo 5 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Regolamento; non saranno accettate domande incomplete, presentate utilizzando una modulistica difforme da quella predisposta o prive della documentazione obbligatoria sopra menzionata.
2. Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ed accolte sulla base della conformità delle stesse alle seguenti disposizioni:
 - sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando;
 - rispetto dei termini e delle modalità d'inoltro della domanda;
 - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando.
3. L'analisi e la valutazione delle richieste di contributo sarà effettuata con la collaborazione dell'Unione Commercianti; a tal fine è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di richiedere all'impresa nel corso dell'istruttoria integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata o alle dichiarazioni attestate.
4. Eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione dovranno essere effettuate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'impresa sul modulo di domanda; trascorsi inutilmente 15 lavorativi dalla richiesta di integrazione le domande si intenderanno rinunciate.
5. Completata l'istruttoria gli uffici comunali provvederanno a deliberare in merito alla richiesta, comunicando all'impresa tramite posta elettronica certificata l'esito dell'istruttoria e gli adempimenti necessari per la liquidazione dello stesso.
6. L'istruttoria dovrà concludersi e l'esito dovrà essere comunicato al soggetto richiedente entro il termine massimo di 30 giorni dall'inoltro della domanda di contributo; eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione interromperanno il decorrere di tale termine, che riprenderà non appena gli stessi verranno forniti.

Articolo 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La richiesta di liquidazione, inviata tramite posta elettronica certificata, dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito modello ed inviata a partire dal 01 gennaio ed entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce l'agevolazione.

2. La richiesta dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla seguente documentazione:
 - visura camerale aggiornata dell'attività (max 2 mesi prima);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (max 15 giorni prima).
3. L'istruttoria delle domande di liquidazione e la verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza dei criteri previsti dal presente bando da parte delle imprese richiedenti il contributo viene effettuata dagli uffici dell'Unione Commercianti.
4. Entro il 15 marzo di ogni anno gli uffici dell'Unione Commercianti provvederanno a trasmettere al Comune di Lanzada all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.lanzada.gov.it l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del relativo contributo spettante.
5. Il Comune di Lanzada provvederà a liquidare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Unione Commercianti.

Articolo 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari si impegnano a:

1. gli aspiranti imprenditori ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti in fase di presentazione della domanda;
2. comunicare al Comune di Lanzada/Unione Commercianti tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni fornite in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando (quali ad esempio ragione sociale, cessioni, localizzazioni ecc.)
3. mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità previsti dal Bando fino alla fine del 36° mese di attività;
4. evidenziare che la nascita dell'azienda è stata supportata con il concorso di risorse del Comune di Lanzada;
5. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo e comunque dall'ultimo pagamento ricevuto, indipendentemente da eventuali decadenze, la documentazione originale di spesa;
6. consentire ai controlli che il Comune e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto di impresa;
7. condividere all'interno del proprio locale e attraverso eventuali canali di comunicazione aziendali (compreso i socialnetwork) materiale promozionale cartaceo e/o digitale relativo a iniziative, incontri, informazioni ed eventi locali;
8. mantenere illuminate le vetrine della propria attività anche in orario serale fino alle ore 00.00 di ogni giorno, al fine di rendere maggiormente gradevole e sicuro il contesto urbano cittadino.
9. mantenere l'attività operativa per almeno 6 mesi l'anno.

Articolo 8 – CONTROLLI

1. Il Comune di Lanzada e l'Unione Commercianti potranno effettuare, anche a campione, ispezioni, verifiche ed accertamenti, per controllare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo, la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti e presentati.

Articolo 9 – RINUNCE E DECADENZE

1. Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento al contributo concesso e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento e al Soggetto gestore mediante invio di PEC;
2. Con provvedimento del Comune di Lanzada l'Intervento Finanziario viene dichiarato decaduto:
 - in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario, intervenuta in seguito al provvedimento di concessione, così come indicato al comma 1 del presente articolo;
 - qualora il Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle dichiarazioni rese;
 - in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 7 ("Impegni dei Soggetti beneficiari");
 - qualora sia riscontrata, posteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo, irregolarità nel pagamento degli oneri previdenziali e contributivi e l'impresa non ha provvederà a regolarizzare la posizione entro il termine assegnato;
 - in caso di assoggettamento del beneficiario a procedure concorsuali, ivi incluse la messa in liquidazione anche volontaria, qualora lo stesso risulti in una situazione di impresa insolvente ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.3 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea.
 - nel caso in cui il beneficiario modifichi l'oggetto sociale in uno tra quelli espressamente esclusi dal precedente articolo 2.
3. A fronte dell'intervenuta decadenza o rinuncia il contributo assegnato all'impresa verrà rideterminato tenuto conto del periodo di effettivo mantenimento dei requisiti previsti.

Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati ed in conformità al Regolamento GDPR, i dati forniti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del presente

bando.

2. Ai fini di erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la non ammissione al contributo.
3. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di diritto di accesso agli atti.
4. Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Commercianti.
